



ÖKK ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (LAINF)

Condizioni generali di assicurazione (CGA)
ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG
Edizione 2017

1. Fondamenti contrattuali

ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG dichiara il proprio assenso ad accordare copertura per l'assicurazione contro gli infortuni secondo le disposizioni della Legge federale in materia di assicurazione contro gli infortuni del 20.03.1981 (LAINF), le relative ordinanze nonché le seguenti condizioni. SOLIDA Versicherungen AG è l'assicuratore per prestazioni a lungo termine ai sensi dell'art. 70, cpv. 2 LAINF.

2. Durata contrattuale, disdetta

2.1. Assicurazione obbligatoria

Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Se, al più tardi tre mesi prima della scadenza contrattuale, nessuna delle parti contrattuali riceve una disdetta, lo stesso si rinnova di un ulteriore anno. Se il contratto è concluso per una durata inferiore all'anno, esso si estingue il giorno indicato nella polizza. La risoluzione del contratto mediante disdetta non esonera il contraente dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti secondo la LAINF.

2.2. Assicurazione facoltativa

Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Al termine della durata contrattuale stabilita esso si rinnova automaticamente per un altro anno, a meno che una parte contrattuale abbia ricevuto una disdetta al più tardi tre mesi prima della sua scadenza.

Per il singolo assicurato l'assicurazione termina:

- con la cessazione dell'attività indipendente o della collaborazione quale membro della famiglia, oppure con l'inclusione nell'assicurazione obbligatoria;
- in seguito a disdetta o esclusione;
- in caso di premi in arretrato secondo le disposizioni sul ritardo nei pagamenti oppure
- se sono state fornite informazioni false alla stipula del contratto o in relazione a un infortunio.

3. Modifica della tariffa dei premi o dell'inserimento degli esercizi in classi e livelli

Indipendentemente dalla durata contrattuale, in caso di un aumento del tasso di premio netto/dei tassi di premio netti o del supplemento di premio per costi amministrativi (supplemento percentuale), il contratto può essere disdetto dall'assicurato entro 30 giorni dalla ricezione della rispettiva comunicazione da parte del contraente; non può tuttavia essere disdetto in caso di modifica degli altri supplementi di premio. L'assicuratore è tenuto a comunicare al contraente l'eventuale aumento del tasso di premio netto o del supplemento di premio per costi amministrativi entro al più tardi 2 mesi prima della fine dell'anno di fatturazione corrente.

4. Approvazione del contratto, diritto di rettifica

Qualora il contenuto del contratto non corrisponda agli accordi presi, il contraente è tenuto a richiederne la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento. In assenza di contestazione, il contratto si ritiene da lui accettato. È fatto salvo il diritto d'opposizione per quanto attiene alla classificazione nel tariffario premi secondo l'art. 8.

5. Definizione del premio definitivo per l'assicurazione obbligatoria

Alla fine di ogni anno assicurativo il contraente è tenuto a notificare ad ÖKK entro un mese i salari soggetti a premio versati l'anno precedente. Sulla base dei dati salariali notificati, ÖKK definisce l'ammontare dei premi definitivi e fattura o rimborsa eventuali differenze di premio. Se il contraente non ottempera al proprio obbligo di notifica, ÖKK determina l'importo dei premi verosimilmente dovuti mediante decisione.

6. Premio forfetario per anno

Si rinuncia ad un conteggio premi per anno in base ai salari effettivi. Se la somma salariale annua effettiva per l'assicurazione obbligatoria supera i CHF 10'000, il contraente è tenuto a notificarlo ad ÖKK e a corrispondere la differenza di premio, se del caso, con effetto retroattivo per un massimo di cinque anni.

7. Premio minimo per anno

Per i rami assicurativi degli infortuni professionali e non professionali viene riscosso un premio minimo di CHF 100 ciascuno, per anno. Questo importo comprende i supplementi di premio conformemente all'art. 92, cpv. 1 LAINF.

8. Decisione

Il presente contratto, per quanto attiene alla classificazione nel tariffario premi, è considerato alla stregua di una decisione ai sensi dell'art. 49 LPGA e dell'art. 124 lett. d OAINF. Contro di esso, il contraente ha facoltà di presentare opposizione a ÖKK per iscritto o oralmente durante un colloquio di persona entro 30 giorni dalla rispettiva ricezione. L'eventuale opposizione va motivata. ÖKK deve stilare un verbale dell'opposizione presentata oralmente e farlo firmare dall'opponente. La procedura di opposizione è gratuita e non contempla alcun indennizzo.

9. Diritto applicabile

Per quanto non espressamente specificato, trovano applicazione la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) nonché la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni e le rispettive ordinanze.

10. Comunicazioni ad ÖKK

Qualsiasi comunicazione va indirizzata alla sede di Landquart oppure all'agenzia o all'agente intermediario riportati nella polizza.

La forma maschile utilizzata nelle presenti CGA vale anche per le persone di sesso femminile.

Le condizioni di assicurazione in vigore sono disponibili alla pagina web www.oekk.ch/cga-ca o presso la sua agenzia ÖKK.